

UFFICIO SCOLASTICO
ALESSANDRIA

A 21/d

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Lavoro

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

EX ARTT. 700 E 669 BIS E SS. COD. PROC. CIV.

ED ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

OFF/15

Proposto dal prof. **BIAGIO ANTONIO LA VALLE** con l'Avv. Francesco VANNICELLI

-Ricorrente- PROCURA SPECIALE

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, in persona del Ministro in carica; rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato - sede distrettuale di Torino - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 - Torino

IO SOTTOSCRITTO BIAGIO ANTONIO LA VALLE DELEG. L'AVV. FRANCESCO VANNICELLI RAPPRESENTARMI DIFENDERMI NEL PRESENTI RICORSO DINANZI TRIBUNALE DI ALESSANDRIA SEZIONE LAVORO CONFERENDO ALLO STESS OGNI PIU' AMPIO POTERE FACOLTA' DI LEGGE, COMPRESA QUELLA DI FARE SOSTITUIRE IN UDIENZA, CONCILIARE, TRANSIGERE, INCASSARE, QUIETANZARE, DI PROPORRE TUTTI GLI AT DELLA EVENTUALE FAS ESECUTIVA. AUTORIZZO IL PREDETTO AVVOCATO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN CONFORMITA' ALL' NORMATIVA VIGENTE. PER GLI EFFETTI ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO IN ROMA, VI. VARRONE 9
ROMA, 15 GIUGNO 2015

-Resistente-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*; corso Vittorio Emanuele 70 - 10121 - Torino

-Resistente-

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*; Via Gentilini, 3 - 15121 - Alessandria (AL)

-Resistente-

e nei confronti di

ALESSANDRIA

BIAGIO ANTONIO LA VALLE
Biagio La Valle

- Tutti i docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso A019, materie economico giuridiche, valida per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Alessandria, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio del ricorrente
- Nonché di tutti i docenti inseriti nella seconda fascia della classe di concorso A019, materie economico giuridiche, valida per gli aa.ss. 2014/2017, dell'Ufficio scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Alessandria, che sarebbero scavalcati in graduatoria per il punteggio del ricorrente

LA FIRMA E' AUTENTICA
AVV. FRANCESCO VANNICELLI

Francesco Vannicelli

ASSISTENTE GIUDIZIARIA
Dott. Maurizio LUIGI

Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro,

Il prof. Biagio Antonio LA VALLE, con codice fiscale n. LVLBNT77E18C349A, residente in Rotonda (PZ), via Mauro, n. 4, rappresentato e difeso – giusta procura a margine del presente atto – dall'avvocato Francesco VANNICELLI (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org e al numero di fax 06233248761; o alternativamente presso il lo studio dell'Avv. Massimiliano ACERBO, in Via Gramsci 55, 15121 Alessandria.

Appare opportuno innanzitutto premettere

IN FATTO

- Il prof. Biagio Antonio La Valle, laureato in giurisprudenza, ha iniziato nell'anno 2011 un procedimento per l'acquisizione di un titolo abilitante all'insegnamento in uno dei Paesi della Comunità Europea, precisamente in Spagna, per ottenere successivamente la omologazione del titolo in Italia previa istanza da presentare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.

- Il procedimento di abilitazione all'insegnamento consta delle seguenti **fasi, di seguito numerate, tutte necessarie**, in assenza delle quali risulta privo di effetti il riconoscimento del titolo in Italia. Si tratta di un percorso tutt'altro che semplice, che richiede un notevole impegno e l'acquisizione di un livello di lingua spagnola quantomeno di consistenza C1 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), anche se per accedere al master è sufficiente comprovare di possedere un livello B2 in lingua spagnola. Di seguito le fasi necessarie:

1) La Omologazione del titolo di laurea italiano a quello equivalente spagnolo da realizzarsi previa istanza al Ministero Spagnolo. Il Ministero, ricevuta l'istanza potrà subordinare la omologazione al superamento di alcuni esami integrativi de realizzarsi presso una delle Università Spagnole, come avvenuto nel caso di specie, in cui gli esami integrativi erano 19 (**allegato n.1**).

2) La frequentazione di un Master abilitante, con carattere anche presenziale e riconosciuto come Ufficiale, quindi abilitante, dal Ministero Spagnolo, in conformità alla normativa europea sul riconoscimento dei titoli abilitanti.

3) Una Attestazione di Accreditamento da parte del Ministero Spagnolo, previa verifica della sussistenza dei titoli anzidetti, Master e Omologazione (**allegato n.2**).

4) Il Decreto di Riconoscimento in Italia del Titolo, previa istanza da presentarsi al MIUR, che lo rilascia entro quattro mesi dalla presentazione dell'istanza – art.16 comma 6 del D.Lg n.206/2007 - dopo aver accertato tutti i requisiti anzidetti (**allegato n.3**).

- Come è possibile constatare dalla “Credencial” (**allegato n.1**), documento che attesta l'avvenuto riconoscimento dell'omologazione del titolo di laurea, l'istanza per attivare il riconoscimento avveniva nel 2011, precisamente il 26 luglio 2011.

- A seguito dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017, avvenute con domanda online da presentarsi entro il 10 maggio 2014 (art. 9 D.M. 235 del 2014), l'odierno ricorrente non ha potuto presentare l'istanza di inclusione, nemmeno con riserva, perché il D.M. 235/14 non permetteva nessuna nuova inclusione

- Tuttavia, in data 21/06/2014 il dott. La Valle presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2014/2017 ai sensi del D.M. 353 del 2014 e veniva incluso in terza fascia nelle graduatorie della provincia di Alessandria. (si ricorda che per tali graduatorie è sufficiente essere in possesso di un titolo di laurea).

- In data 01/12/2014 il MIUR riceveva istanza presentata dall'odierno ricorrente per l'emissione del Decreto di Riconoscimento relativo al titolo di abilitazione ottenuto in Spagna. Il MIUR con nota del 12/03/2015 prot. num. 0002132 (**all. num.13**) e ricevuta dal destinatario con posta prioritaria allo spirare del termine di conclusione del procedimento (che è di quattro mesi) chiedeva al dott. La Valle certificazione integrativa relativa al tirocinio formativo svolto in Spagna, per cui nelle more il procedimento rimaneva sospeso. In data 27/04/2015 il MIUR riceveva dal dott. La Valle certificazione in merito a quanto richiesto con precedente nota (**all. num. 14**).

- In riferimento al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione da parte del MIUR, si è già detto che esso è determinato per legge in 4 mesi (art.16 comma 6 del D.Lg n.206/2007). Considerato che l'istanza è stata ricevuta dal MIUR in data 01/12/2014, il procedimento si sarebbe dovuto concludere

entro il 01/04/2015. Tuttavia il MIUR, avendo chiesto documentazione integrativa con nota prot. num. 0002132 del 12/03/2015, ha sospeso i termini di conclusione del procedimento fino all'acquisizione della documentazione richiesta che è avvenuta in data 27/04/2015. Quindi, per determinare la data di nuova conclusione del procedimento occorre aggiungere venti giorni dal 27/04/2015, perché venti erano i giorni che residuavano dal 12/03/2015, giorno in cui è stato sospeso il procedimento, fino alla data dell'01/04/2015, giorno in cui si sarebbe dovuto concludere inizialmente il procedimento. La data di conclusione del procedimento, in considerazione di quanto appena detto va quindi individuata nel giorno 17/05/2015, che, poiché festivo, può ragionevolmente rideterminarsi nel giorno 18/05/2015. Purtuttavia, Il MIUR ha emesso il decreto di riconoscimento solo in data 09/06/2015. È stato necessario fare tali puntualizzazioni, non per piacevole meticolosità, ma perché in questo ricorso i termini assumono particolare rilevanza per come sarà ulteriormente illustrato di seguito, soprattutto in considerazione dell'opportunità di dover emettere il provvedimento richiesto con il presente ricorso anche *inaudita altera parte*.

Premesso quanto precede, e al fine di rendere evidenti i vizi che inficiano i provvedimenti impugnati, è necessario rappresentare preliminarmente una breve ricostruzione della disciplina di legge in materia di graduatorie ad esaurimento (già permanenti).

QUADRO NORMATIVO

- In via generale, il sistema dell'abilitazione che dà titolo di accesso all'insegnamento era stato inizialmente concepito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 attraverso lo strumento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).
- L'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nel disciplinare la modalità di accesso al personale docente (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), disponeva al comma 1: «*L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali*».
- L'art. 1 della legge 124 del 3 maggio 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione

del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative GRADUATORIE IN PERMANENTI, periodicamente integrabili. Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli avviene «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401». In tal modo, gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

- L'art. 1 comma 6-ter del **decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240**, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306 ha disposto che: «l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16. aprile 1994 n. 297, come sostituito all'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999 n. 124».

- Successivamente, l'art. 1 comma 605 della l. 296/2006 (Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, **ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento**, escludendo (ma solo in linea di principio, come appresso sarà evidenziato) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante: «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS)...».

- E' opportuno evidenziare che il legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una «fase transitoria» in attesa di un nuovo sistema di reclutamento: «...il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di

monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti ... ».

La «fase transitoria», in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e che è divenuto operativo solo a partire dall'emanazione del D.M. 11/11/2011.

• Più tardi veniva emanato il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

• In relazione alla necessità di gestire la fase transitoria, cui si faceva riferimento in precedenza, il legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 5 bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, che si riporta testualmente: «1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti. 2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione. 3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti

nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti».

- Successivamente, il legislatore, ha aperto un secondo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento proprio con l'intento di chiudere la fase transitoria e in attesa che divenissero operativi i nuovi percorsi abilitanti (TFA). La legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'art. 14 comma 2-ter, ai sensi della quale *«Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, e' istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».*

- Tali nuovi inserimenti hanno avuto attuazione con **l'art 1 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 giugno 2012 n. 53.**

- Per effetto dell'art. 9 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avviene con cadenza triennale.

- Successivamente nel sistema di abilitazione che dà diritto all'insegnamento è stato introdotto il differente percorso denominato *TFA, Tirocinio Formativo Attivo* (che ha fatto sostituire le SISS). Il TFA ha durata annuale e come precisato dall'art. 4 del D.M. n. 81 del 2013, i Tirocini Formativi Attivi «non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica

istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami».

- L'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è avvenuto con il **D.M. 235 del 2014**, che ha validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Tuttavia l'art. 1 del menzionato Decreto non prevede nessuna nuova inclusione, neppure con riserva.

- Successivamente con il **D.M. 353 DEL 2014** veniva disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. L'art. 14 del D.M. 353/2014 permetteva altresì un ulteriore aggiornamento per coloro che avessero ottenuto il titolo abilitativo successivamente alla presentazione delle istanze di aggiornamento «1. *Con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l'inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all'atto del conseguimento dell'abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza*».

Ebbene, nel delineato quadro normativo, l'odierno ricorrente lamenta di non poter avere accesso alla graduatoria ad esaurimento pur avendo maturato il DIRITTO ALL'INSERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2-TER della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (che va letto unitamente all'art. 3 comma 1 del d.lvo n. 206/07 avendo il ricorrente attivato una procedura abilitante IN UNO DEGLI STATI MEMBRI nel 2011), perché per un verso il D.M. 235 del 2014, che ha disciplinato le modalità di aggiornamento alle graduatorie ad esaurimento per gli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 con l'art. 1 ha di fatto precluso ogni nuova inclusione in graduatoria, anche con riserva come avvenuto in altre circostanze, creando un vero e proprio sbarramento; peraltro verso, i Decreti Ministeriali emanati per le graduatorie di circolo e di istituto (in particolare, l'art 14 del D.M. n. 353 DEL 2014 e l'art 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014) pur valorizzando con effetto immediato i titoli abilitativi conseguiti nel corso del triennio 2014/2017 permettendo così

Paggiornamento in graduatoria, nulla dicono riguardo alla ipotesi in cui il titolo abilitativo dà diritto all'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, come nel caso di specie, che, se pur ipotesi che coinvolge un numero esiguo di docenti, non per questo deve risultare priva di tutela e di riconoscimento da parte del Ministero.

Una siffatta preclusione risulta illegittima in quanto si pone in:

A) **VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.LVO N. 206/07.** Il comma 1 dell'art. 3 del D.lg 206/07 dispone: *«Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano».* Il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 è stato emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (vedasi in particolare art. 4 della direttiva, rubricato "Effetti del riconoscimento"). L'Italia è stato il primo Paese comunitario a trasporre la direttiva nell'ordinamento interno. Il decreto legislativo di recepimento ha sostituito, abrogando in tutto o in parte, la normativa nazionale che regolava la materia dei riconoscimenti professionali. Ebbene, l'impossibilità di accesso alla graduatoria ad esaurimento anche per coloro che avendo acquisito un titolo, in un paese della Comunità Europea e riconosciuto in Italia, negli stessi anni accademici in cui in Italia gli equivalenti titoli permettevano l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, rappresenta una disparità di trattamento che si pone in contrasto con l'art. 4 della direttiva 2005/36/CE e con l'art. 3 del D.lg 206/07 che ne ha recepito il contenuto.

Sono già state diverse le inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che avevano acquisito un titolo abilitante in un Paese Membro della Comunità Europea, purché avessero attivato la procedura abilitante negli stessi anni in cui nell'ordinamento italiano erano attivi percorsi abilitanti che permettevano appunto l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (a condizione che avessero comunque ottenuto il decreto di equipollenza da parte del MIUR).

Proprio in riferimento al caso che qui ci occupa, il Giudice del Lavoro di Pordenone, con ordinanza n° RG 627/13 ha già riconosciuto l'illegittimità dell'art. 1 del D.M. 2012 n. 53 (attuativo della legge n. 14 del 24 febbraio 2012), perché in palese contrasto con l'art. 3 comma 1 del D.Lvo n. 206/07, nella parte in cui omette di

riconoscere il diritto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche di coloro che nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1 avevano attivato procedure abilitanti all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea. disponendo, per tali ragioni, l'inclusione nella graduatoria ad esaurimento del ricorrente che aveva ottenuto l'abilitazione all'insegnamento, nello Stato membro, unitamente al Decreto di Riconoscimento da parte del MIUR. Lo Stato membro in questione era la Spagna, proprio come nel caso *de quo*, e il percorso era identico al percorso seguito dall'odierno ricorrente (vedasi decreto di riconoscimento pubblicato sul sito del MIUR, all. num.6). Attualmente, il ricorrente che aveva adito il Tribunale di Pordenone, Giudice del Lavoro, è collocato nella graduatoria ad esaurimento nella Provincia di Pordenone (come risulta dall'all. num.7), aveva avviato il procedimento di abilitazione in Spagna tra gli anni 2008/2011 e aveva terminato il master in data 30 Ottobre 2012 (come risulta dall'all. num.6). Si tratta di una situazione analoga in virtù della quale il ricorrente che ha adito la via giudiziaria, al fin di veder riconosciuti i suoi diritti, è stato poi collocato in graduatoria ad esaurimento. E' opportuno a questo punto evidenziare che i due percorsi che permettono di conseguire l'abilitazione all'insegnamento, quella italiana e quella estera, pur essendo entrambi equivalenti agli effetti del riconoscimento, restano in ogni caso sostanzialmente differenti per quanto concerne la loro struttura e il percorso da seguire. Per quanto riguarda l'abilitazione all'estero, il percorso inizia con l'istanza di omologazione al Ministero spagnolo e termina con il Decreto di Riconoscimento da parte del MIUR. Ebbene, solo la fase per ottenere il Decreto di Riconoscimento (istanza al ministero per l'accreditamento, traduzione certificati e istanza di riconoscimento al MIUR) ha una durata quasi di un anno. Quindi sarebbe assurdo pretendere che la durata del conseguimento dell'abilitazione all'estero possa realizzarsi negli stessi tempi degli equivalenti percorsi italiani, cosa peraltro impossibile. Pertanto, in modo corretto e giusto, il Tribunale di Pordenone con la citata ordinanza, ha ritenuto quale elemento essenziale, il dies a quo (ovvero l'inizio del procedimento preordinato al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento) al fine di considerare come legittima l'istanza del ricorrente di essere inserito nella graduatoria ad esaurimento e non il momento in cui ha avuto termine tale percorso, che coincide con la data del Decreto di Omologazione. Difatti, il contenuto del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 53/2012, attuativo della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, non era stato in alcun modo pensato per coloro che negli anni 2008/2011, iniziavano un procedimento di abilitazione

all'estero, e solo a seguito delle pronunce giurisdizionali avvenute successivamente è stata riconosciuta come illegittima tale omissione. E' proprio in ragione dell'illegittimità di tale omissione che il Giudice dovrà adattare la norma in relazione ad una fattispecie non espressamente contemplata (quali le abilitazioni conseguite all'estero) prediligendo un criterio preferibilmente estensivo piuttosto che restrittivo, in ossequio ai principi di affidamento, ragionevolezza, imparzialità ed equità. Più precisamente, non si tratta semplicemente di colmare una lacuna normativa, ma di colmare una lacuna normativa, la cui presenza è illegittima per violazione del diritto comunitario, oltre che per il diritto nazionale, ragion per cui una integrazione *ex post* da parte del Giudice della norma, non potrà avvenire senza tener conto delle legittime aspettative degli interessati. Infatti, così come *«l'efficacia retroattiva della legge di interpretazione autentica è soggetta al limite del rispetto del principio dell'affidamento dei consociati alla certezza dell'ordinamento giuridico, con la conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione interpretativa che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermata nella prassi – Consiglio di Stato, sez. VI, 27/12/2007, n. 6664»*; allo stesso modo può parimenti affermarsi che la creazione *ex post* da parte del Giudice di una norma (resasi necessaria in quanto l'inesistenza della stessa nell'ordinamento giuridico rappresenta una violazione non consentita del diritto nazionale e comunitario) deve avvenire nel rispetto del contenuto e della portata delle situazioni che va a disciplinare, rendendo concreta e possibile una sua applicazione. Diversamente, si creerebbe una norma, il cui contenuto, vano, in quanto privo di significato sotto il profilo applicativo, equivarrebbe a non sanare e quindi a non rendere conformi al diritto quelle discipline (di rango secondario) in cui risulti evidente il contrasto con il diritto comunitario e nazionale.

Per di più, è proprio il tenore letterale della legge n.14 del 2012 (che permette nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento) che non indica la data entro la quale il titolo abilitativo doveva essere conseguito. Nel testo di legge si afferma infatti: *«(...)limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato...»*. Il legislatore se avesse voluto statuire un termine entro il quale l'abilitazione doveva essere conseguita avrebbe dovuto legiferare *«limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro... dopo aver frequentato ...»*, oppure in termini analoghi, *«limitatamente ai docenti che hanno frequentato... e conseguito l'abilitazione entro...»*.

Ne consegue che la medesima impostazione deve essere applicata per gli abilitati all'estero, pur se la norma presenta una lacuna in tal senso. Il legislatore, quindi, ha chiuso le graduatorie ad esaurimento a nuovi inserimenti (con fonte primaria), facendo però salve determinate fattispecie, rispetto alle quali non è possibile introdurre delle decadenze con fonte regolamentare che non sono state espressamente statuite dal legislatore. Il MIUR può con regolamento stabilire modi e tempi di aggiornamento in graduatoria, ma tale regolamentazione da parte del MIUR non può arrivare al punto da comprimere il diritto all'inserimento/aggiornamento in graduatoria del docente, introducendo delle decadenze non stabilite dal legislatore con fonte primaria.

Conseguentemente, l'amministrazione resistente, non avrebbe potuto introdurre successivamente, con normativa di carattere secondario, delle decadenze che avrebbero addirittura vanificato il diritto all'inserimento in GAE da parte di quei docenti che rientrano in quelle fattispecie che il legislatore con fonte primaria e con la finalità di chiudere il regime transitorio aveva fatte salve: come ad esempio la decadenza riguardo all'acquisizione del titolo abilitativo o quella relativa alla produzione della domanda di inclusione in graduatoria ad esaurimento. Tali statuizioni sono frutto di una regolamentazione unilaterale dall'amministrazione resistente, regolamentazione che incide in modo determinante sul diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, e che pertanto viola il principio costituzionale della «riserva di legge» che esiste nella materia *de qua* come si specificherà appresso. Nel testo di legge infatti, non vi è traccia di decadenze, la cui presenza avrebbe dovuto essere espressa con locuzioni del tipo «entro il...»; «prima di...»; «fino a...»; «non dopo del...»; ecc. ecc. Anzi, nel testo di legge viene scritto «(...) *Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013* – art. 14 comma 2-ter della Legge num. 14 del 2012 di conversione del D.L. 216 del 2011 ». Ebbene, la locuzione «a decorrere» non può essere di certo interpretata come volontà del legislatore di voler introdurre un termine di decadenza, anzi, in termini analoghi la locuzione «a decorrere» porterebbe ad affermare: «a partire da...».

Quindi, volendo individuare il *dies a quo* (relativo al procedimento di abilitazione all'estero) che non darebbe diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, questo, non potrebbe collocarsi di certo ad una data anteriore all' 11 novembre 2011, data di emanazione del Decreto Ministeriale con il quale sono divenuti concretamente attivi i TFA, ovvero il nuovo e diverso sistema di abilitazione che dà diritto

all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto, così come precisato dall'art. 4 del D.M. n. 81 del 2013. Mentre per i procedimenti di abilitazione all'estero, anteriori a tale data (11 novembre 2011), poiché avviati nella vigenza del «*regime transitorio*», non potrebbe ad essi applicarsi una disciplina (quella dell'inserimento in seconda fascia), i cui effetti iniziano a decorrere appunto dalla data dell'11 novembre 2011, ovvero nel momento in cui sono divenuti attivi i TFA. In caso contrario verrebbero a sostituirsi i criteri per l'individuazione del *dies a quo* trasferendolo dal momento in cui l'istante ha avviato il procedimento di abilitazione al momento in cui sono divenuti attivi i TFA, senza che la sopravvenuta normativa autorizzi una detta operazione interpretativa di carattere, sostanzialmente, creativo in materia - quella della perentorietà dei termini di decadenza - in cui non dovrebbero essere ammesse interpretazioni "estensive" o "adeguatrici".

Di recente anche il Tribunale del Lavoro di Roma, a seguito di ricorso ex art 700 cpc, con ordinanza del 10.02.2015, ha accolto la domanda di inserimento a pieno titolo di un docente abilitato all'estero; il ricorrente aveva completato le procedure di omologazione nel 2014 per una classe di concorso e nell'ottobre del 2012 per un'altra.

La preclusione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, da parte dei Decreti Ministeriali impugnati, peraltro, viola il principio espresso anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 5671/08. Con la predetta pronuncia viene espressamente affermato che *«non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto e ottenuto l'abilitazione in quanto tali docenti sono stati individuati dalla legge come categoria unitaria sia in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle speciali sessioni idoneative, sia per gli effetti che conseguono al positivo esito dei corsi abilitanti»*. Il principio fondamentale che viene espresso è che l'Amministrazione deve perseguire una soluzione costituzionalmente orientata ai **principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dall'art. 3 della Costituzione**.

Il Consiglio di Stato ha anche recentemente riconosciuto l'illegittimità dei D.M. con i quali si è proceduto all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nelle parti in cui non permettono e quindi precludono l'aggiornamento/reinserimento in graduatoria anche per quei docenti che ne avevano acquisito il diritto in un determinato momento storico - Consiglio di Stato, numero 3616 del 2014 e numero 3658 del 2014. Si tratta più precisamente di docenti che erano stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento giustamente perché non avevano prodotto domanda di aggiornamento, ma che poi

all'atto del successivo aggiornamento, l'Amministrazione precludeva di reinserirsi in quanto definitivamente cancellati e proprio in considerazione della ritenuta chiusura delle graduatorie. Ebbene, i giudici hanno evidenziato in tali circostanze, che la chiusura della graduatoria non può comportare il sacrificio del diritto all'inserimento per coloro che comunque tale diritto hanno maturato a meno che non vi sia una volontà inequivoca in tal senso da parte del soggetto. In estrema sintesi il principio fondamentale che sta alla base dell'aggiornamento/inserimento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento è sempre lo stesso, ovvero individuare se l'istante sia o meno destinatario di riconoscimenti normativi che hanno fatto salva la sua posizione e non è consentito all'amministrazione, per mezzo dei decreti ministeriali eludere questo diritto.

Occorre anche evidenziare, come già si è accennato sopra, che l'art 14 del D.M. n. 353 del 2014 e l'art 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 permettono la riqualificazione del docente precario in virtù di un titolo abilitativo acquisito nel corso degli anni accademici 2014/2017. Più precisamente l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 dispone: *«Resta fermo che a coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ai sensi dell'art.14, comma 1, del d.m. n. 353 del 2014»*. Si tratta cioè di quei titoli abilitativi acquisiti dopo la data ultima consentita per la presentazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie 2014/2017. La finalità, con le predette disposizioni è proprio quella di valorizzare i titoli abilitativi acquisiti nel corso del triennio e senza dover aspettare i tre anni per l'aggiornamento della graduatoria.

Occorre, a questo punto, non lasciarsi traviare dal tenore letterale dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 che afferma: *«coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza...»*. La fascia di appartenenza cui fa riferimento la norma citata è la fascia numero 3, cioè quella destinata a coloro che hanno un titolo di laurea ma sono privi di un titolo abilitativo. Ebbene, garantire il diritto di precedenza assoluto nella fascia di appartenenza equivale in termini di opportunità lavorative ad essere inserito in coda nella seconda fascia, ovvero quella destinata a coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo, quale il TFA o ad esso equiparato. Difatti, l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 non era stato in alcun modo pensato per l'acquisizione di un titolo abilitativo che avrebbe dato diritto all'ingresso nella graduatoria ad esaurimento (sempre in ragione della ritenuta chiusura delle graduatorie da parte

dell'amministrazione). Si ricorda che per il conferimento delle supplenze si attinge prima dalle graduatorie ad esaurimento, poi da quelli inseriti in seconda fascia (docenti in possesso del TFA e titoli ad esso equiparati) e in ultimo da quelli inclusi in terza fascia. Per tali ragioni, l'odierno ricorrente, pur evidenziando le norme che permettono l'aggiornamento immediato in graduatoria in relazione ai titoli acquisiti dopo il 31 luglio 2014, chiede di essere però incluso nella graduatoria ad esaurimento, perché in possesso di un titolo abilitativo che dà diritto all'inclusione in dette graduatorie, in posizione del punteggio maturato o quantomeno in coda nella graduatoria ad esaurimento in attesa che l'amministrazione aggiorni la sua posizione in ragione del punteggio acquisito. Recentemente è stato emanato anche un decreto attuativo degli articoli 14, comma 2, del D.M. 16 maggio 2014 n. 312 e 14, comma 1, del D.M. 22 maggio 2014 n. 353: il decreto in parola è il 326 del 3 giugno 2015 (all. num. 11).

Naturalmente, nel decreto 326/2015 non si fa nessun accenno all'aggiornamento del titolo che darebbe accesso alla graduatoria ad esaurimento, perché l'amministrazione resistente ritiene la graduatoria chiusa a nuovi inserimenti, nonostante il legislatore con norma primaria non abbia statuito delle decadenze. A ben vedere, le uniche decadenze in materia, possono ravvisarsi nel nuovo progetto di legge (**all. num. 12**), che sarà legge a breve, il quale nei commi 2 e 11 dell'art. 10 viene indicato come termine di decadenza il momento di *entrata in vigore della legge*, nel senso che la disciplina è riservata a coloro che a tale data risultino iscritti in graduatoria e altra decadenza è prevista dal comma 9 dello stesso articolo che prevede specificamente che coloro che non sciolgono la riserva connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015, sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni. Le disposizioni appena accennate, pur non essendo ancora entrate in vigore, lasciano intendere però, direi in modo in equivoco, come il legislatore non avesse introdotto delle decadenze riguardo alla data di acquisizione del titolo di abilitazione.

Pertanto, attualmente, l'amministrazione resistente, per un verso permette l'aggiornamento in graduatoria di quei docenti che hanno acquisito un titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 qualora il titolo dia diritto ad essere collocato in seconda fascia delle graduatorie di istituto e non permette parimenti L'AGGIORNAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO di quel docente che avrebbe diritto per effetto delle normative di rango primario di essere collocato nella graduatoria ad esaurimento. Tale disparità di trattamento risulta

chiaramente incostituzionale e viola il principio della riserva di legge perché introduce delle decadenze non statuite dal legislatore con fonte primaria.

Riguardo poi alla collocazione del ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, qualora non si volesse inserire l'odierno ricorrente in graduatoria in base al punteggio conseguito (in attesa di un aggiornamento fissato dall'amministrazione), quantomeno andrebbe immediatamente collocato in coda nella graduatoria ad esaurimento in attesa che l'amministrazione aggiorni la sua posizione in base al punteggio acquisito. Quest'ultima collocazione non risulterebbe in alcun modo lesiva per i controinteressati chiamati in giudizio.

B) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 124/1999 E DEGLI ARTT. 3, 51, COMMA 1, E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.** La legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (cfr. sent. della Sez. 3 aprile 2001, n. 2799). La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) - T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27/11/2008 n. 10809.

La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 41 del 2011, ha ribadito il principio, riconosciuto più volte anche dalla giurisprudenza precedente (cfr. sent. Tar Lazio, III-bis, 27 novembre 2008, n. 10809; Tar Lazio, III, 3 aprile 2001, n. 2799), secondo il quale la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Sempre secondo la Corte Costituzionale (sent. 41 del 2011), l'aggiornamento periodico delle suddette graduatorie *utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina*

irragionevole che comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. La Corte ha ritenuto che un siffatto criterio viola l'art. 3 della Costituzione (principio successivamente ribadito sempre dalla Corte Costituzionale con la sentenza num. 242 del 2011).

Ebbene, l'art. 1 del D.M. 235 del 2014, nel precludere ogni nuovo inserimento in graduatoria, anche quindi di coloro che ne avrebbero il diritto per aver attivato una procedura abilitante in uno degli Stati membri dell'Unione Europea negli stessi anni accademici stabiliti dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012 si pone in evidente contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 41 del 2011, perché il D.M. 235 del 2014, utilizza come criterio di accesso in graduatoria il dato formale dell'anzianità di iscrizione a discapito di coloro che hanno acquisito i medesimi titoli e attivando le equivalenti procedure abilitanti negli stessi anni accademici previsti dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che aveva permesso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Né può rappresentare un valido motivo ostativo all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, la trasformazione, con l'art. 1, comma 605 della L.296/2006, delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse); in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (inizialmente stabilito nel 2007 e poi successivamente prorogato con la disciplina delle successive fasi transitorie) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti (Trib. Foggia, Sez. Lav., Ord. 26646/2011; Trib. Cagliari, Sez. Lav., Ord. del 27/07/2012; Trib. Matera, Sez. Lav. Sent. 1192/2012; Trib. Verona, Sez. Lav. Sent. 297/2013; Trib. Reggio Calabria Sez. Lav. Sent. 488/2014).

Il diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento dell'odierno ricorrente, per effetto dell'aggiornamento della sua posizione, in quanto già inserito nelle graduatorie di circolo e istituito per gli anni 2014/2017, non può ritenersi estinto perché per disposizione regolamentare le graduatorie sono da considerarsi chiuse definitivamente.

Risultano degne di nota anche le considerazioni espresse dal Tar Lazio, che vengono riportate di seguito: *«Con riferimento al comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, nella parte in cui si è stabilito che, a partire dall'entrata in vigore di detta legge, "le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate*

in graduatorie ad esaurimento". Invero, la nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento. Ha poi consentito che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. È coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento - l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime - T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24/03/2009, n. 3062».

Occorre infatti mettere in evidenza che l'immobilità e/o la cristallizzazione, ovvero l'impossibilità di reinserirsi in graduatoria, sono delle previsioni che sono state introdotte dai decreti ministeriali oggi impugnati, ma che la legge 143 del 2004 prima, e la legge 296/2006 dopo, non aveva previsto né nominativamente, né concettualmente. Nella predetta legge, infatti non v'è traccia di immobilità o cristallizzazione delle graduatorie. Anzi, la *ratio*, è proprio nel senso opposto, ovvero quello di consentire l'aggiornamento delle graduatorie in relazione sia ai titoli nuovamente acquisiti che al servizio lavorativo nel frattempo maturato, proprio al fine di valorizzare il merito e non la mera anzianità dell'iscrizione (sempreché si trattasse di titoli che per disposizione di legge davano accesso all'inserimento in graduatoria).

Infatti, l'art. 1 comma 605 della l. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, fa salve, per espressa disposizione di legge, determinate situazioni «Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie...». Successivamente, sempre per espressa disposizione di legge (legge 30 ottobre 2008 n. 169 e di seguito legge n. 14 del 24 febbraio 2012), il legislatore fa salve ulteriori situazioni, nell'ultima delle quali trovasi l'odierno ricorrente. Pertanto, il legislatore, chiude sì le graduatorie ad esaurimento a nuovi inserimenti, preclude sì la possibilità di effettuare nuovi inserimenti, **facendo però salve appunto determinate fattispecie che ha stabilito con legge.** Ebbene, l'amministrazione resistente, non può derogare, integrare o disapplicare tali disposizioni di legge per il tramite di decreti ministeriali di rango subordinato, che violano la riserva di legge in materia. Il legislatore, altresì, non fissa alcun termine di decadenza per l'inserimento nelle predette graduatorie. Viene solo

fissato con durata triennale l'aggiornamento delle graduatorie e conferendo all'amministrazione di determinare tempi e modi di presentazione delle domande di inclusione. Tuttavia, sono proprio gli ultimi decreti ministeriali che permettono di poter far valere, con effetto immediato, il titolo abilitativo acquisito dopo il 31 luglio 2014 (quindi dopo il termine ultimo di presentazione delle domande) ai fini del conferimento delle supplenze a tempo determinato, purché il docente sia inserito in graduatoria se pur di terza fascia per aver egli presentato tempestivamente la domanda di inclusione (si tratta in sostanza della possibilità di far valere il proprio titolo abilitativo ad un soggetto che risulta essere già incluso in una delle graduatorie).

Conseguentemente, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, rappresenta l'ultimo canale di accesso nelle graduatorie ad esaurimento e solo in tal senso si può affermare che le stesse restano chiuse a nuovi inserimenti. Del resto, *«se la graduatoria fosse immobile non sarebbe permanente e, in ogni caso, non sarebbe soggetta non tanto ad aggiornamenti, quanto a integrazioni»*; sul punto TAR Lazio - sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799.

Ragion per cui, la chiusura della graduatoria ad esaurimento, nel senso voluto dall'amministrazione intimata, per effetto dei D.M. 235/2014 e 353/2014, si pone in contrasto non solo con la legge nazionale che ha disciplinato le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, bensì anche con l'art. 3 comma 1 del d.lvo n. 206/07 (norma di rango primario e attuativo di una direttiva comunitaria). L'aggiornamento delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), a seguito di domanda dell'interessato e previa verifica dei requisiti all'uopo previsti, rappresentava e rappresenta il criterio ordinario per l'aggiornamento delle relative graduatorie, così come stabilito dall'art. 1 comma 1bis del decreto legge n°97 del 2004, convertito in legge, L. 2004, n. 143 (anch'essa norma di rango primario, non abrogata e che per questo non può subire deroghe o eccezioni da parte dei sopra menzionati D.M., norme regolamentari di rango subordinato). Vedasi all'uopo sentenza, già citata, del Consiglio di Stato, numero 3616 del 2014.

Pertanto, la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, non può che essere interpretata come chiusura a nuovi inserimenti, ma solo per coloro che risultano privi dei requisiti e condizioni per l'inserimento in graduatoria a suo tempo stabiliti, ovverosia per coloro che non hanno attivato la procedura abilitante negli anni accademici in cui il legislatore, per espresse disposizioni legislative, ne consentiva l'inserimento. Diversamente, l'odierno ricorrente, comprova di averla attivata nel periodo in cui, per gli equivalenti

titoli, era consentito accedere alle graduatorie ad esaurimento, conseguentemente deve essere ad egli garantito il diritto all'inserimento attraverso l'aggiornamento della sua posizione in applicazione dell' art. 3 comma 1 del d.lvo n. 206/07, norma inderogabile. Una eventuale preclusione all'inserimento in graduatoria per il ricorrente, violerebbe anche l'art. 51 comma 1 della costituzione. Tanto sul rilievo che i requisiti per accedere nella graduatoria ad esaurimento sono costituiti per legge (fonte di rango primario) soltanto dal titolo di studio specificamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo ogni altro titolo valore soltanto al fine di conseguire un maggiore punteggio. E' evidente pertanto che la preclusione sancita da parte dei decreti ministeriali (fonti secondarie) violerebbe anche l'art. 51 comma 1 (fonte di rango super primario) della costituzione, che recita: *«Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»*. **La norma secondaria non avrebbe dovuto e potuto dettare delle decadenze che rappresentino delle limitazioni per l'accesso agli uffici pubblici non predeterminati dalla norma primaria, per i limiti imposti dal principio della riserva di legge in materia: *«La disciplina dei concorsi pubblici è riconducibile alle materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa, per le quali sussiste, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. g), cost., la competenza legislativa esclusiva dello Stato relativamente ai concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva e, quindi, del proprio potere regolamentare, lo Stato incontra, peraltro, i limiti imposti dal principio della riserva di legge di cui agli art. 51 comma 1 e 97 cost., specie per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, aspetto quanto mai sensibile in quanto strettamente strumentale al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 cost. - T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09/05/2006, n. 3403»*. Per ulteriore chiarezza si evidenzia quanto affermato in merito anche dal T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 24/10/2006, n. 5052: *«il riferimento recato dall'art. 51, cit. ai "requisiti stabiliti dalla legge", piuttosto che ai "principi desumibili da norme di legge", palesi il carattere assoluto della riserva di legge ivi stabilito, come tale non passibile di interventi suppletivi o integrativi ad opera della fonte regolamentare»*. Altresì si ravvisa una violazione dell'art. 3, comma primo della costituzione (principio di uguaglianza) e dell'art 97 comma primo (imparzialità della Pubblica Amministrazione).**

C) **VIOLAZIONE DI LEGGE; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE E DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.LVO N. 206/07.** Il MIUR con il decreto numero 475 del 9 giugno 2015 ha riconosciuto *sub condicione* il titolo posseduto e acquisito in Spagna dal prof. Biagio Antonio La Valle. Più precisamente il Miur ha richiesto, a scelta dell'interessato, l'espletamento di una prova attitudinale o il compimento di un tirocinio di adattamento, che costituiscono delle misure compensative, all'esito delle quali il MIUR adotterà il riconoscimento incondizionato. Le predette misure compensative sono state richieste in forza dell'art. 22, comma 1 del D.lgs. n. 206/2007. Più in particolare il comma 1 lett. b) dell'art. 22 prevede la possibilità di introdurre delle misure compensative *«se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia»*. Sembra propria essere questa la motivazione in virtù della quale il MIUR ha richiesto delle misure compensative stante la motivazione indicata a pag. 2 del decreto 475/2015 *«accertato che il percorso formativo ricevuto in relazione alla sotto indicata classe di concorso, evidenzia carenze riguardanti la formazione didattico-pedagogica delle discipline giuridiche»*. La motivazione addotta dal MIUR è arbitraria e infondata per le ragioni che di seguito saranno illustrate. Il master *“Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”* che viene impartito nell'Università Internazionale della Rioja è un master **Ufficiale**, vale a dire, per effetto del processo di integrazione europea, **valido nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore** (in spagnolo EEES - Espacio Europeo de Educación Superior). Il master contiene al suo interno **60 crediti europei** ed è così strutturato: 1) **Un modulo generico**, (il modulo generico non è differente a seconda della disciplina del master – di seguito alcune discipline del master: Economía; Física y Química; Geografía e Historia; Inglés. 2) **Un modulo specifico** che è proprio della singola disciplina e che è generalmente di 24 crediti europei. 3) **Un modulo pratico**, anch'esso presenta aspetti di ogni singola disciplina. Il piano di studi è visualizzabile nell'**allegato numero 15** con traduzione in italiano da parte del Consolato Generale di Spagna a Napoli. L'ordinanza del Ministero Spagnolo numero 3858/2007 (Orden ECI/3858/2007- **allegato. Num.16**) al punto 4.2 ha stabilito i requisiti necessari di accesso al master per ogni singola disciplina: **«Per accedere al master si stabilisce come requisito di accesso l'accreditamento del dominio delle competenze relative alla specializzazione a cui si desidera accedere, mediante la realizzazione di una prova disegnata all'effetto dalle Università, dalla quale saranno esenti coloro che**

sono in possesso di uno dei titoli universitari che corrispondono alla specializzazione scelta». Ebbene, la specializzazione del master scelta dal prof. Biagio Antonio La Valle è, come risulta agli atti, **Economia e Impresa**. Il prof. La Valle, per accedere al master, non ha dovuto realizzare nessuna prova compensativa nella specialità di Economia e Impresa, perché in possesso di un titolo di laurea, laurea in giurisprudenza omologato alla equivalente laurea spagnola (licenciado en derecho), che sulla base della legislazione spagnola, è titolo universitario che corrisponde alla specializzazione scelta. La specialità del master che ha scelto il prof. La Valle è quella inclusa nell'ambito delle **Scienze Sociali e Giuridiche** (Ciencias Sociales y Jurídicas), che a sua volta ha due diramazioni, **Economia e Impresa** (Economía y Empresa), e **Orientazione Educativa** (Orientación Educativa): il tutto può essere visualizzato nell'allegato numero 17, visualizzabile anche nella pagina internet "http://gestor.unir.net/userFiles/file/documentos/acceso_especialidades_secundaria.pdf". Pertanto, la disciplina madre del master che ha frequentato il prof. La Valle è quella **Sociale e Giuridica**: come si può allora sostenere che il master frequentato sia carente sotto il profilo pedagogico giuridico? Per di più tra i titoli che danno accesso diretto al master nell'indirizzo di Economia e Impresa è espressamente contemplata per legge la laurea in giurisprudenza (Licenciatura en Derecho), vedasi **allegato numero 17**. Pertanto, sono errate le considerazioni del MIUR, secondo le quali la formazione nel master in Economia e Impresa avrebbe evidenziato delle carenze riguardanti la formazione didattico-pedagogica delle discipline giuridiche. E' il legislatore spagnolo che ha stabilito in modo inequivoco che la laurea in giurisprudenza è specializzante per quel ramo del master che ha scelto il prof. La Valle. Si ricorda che il ricorrente è un laureato in giurisprudenza, che la specializzazione scelta nel master (Economia e Impresa) gli permette un accesso diretto proprio perché in possesso di un titolo di laurea, laurea in giurisprudenza, che è tra quelle corrispondenti alla specializzazione scelta (ALL. NUM.17). Le misure compensative prescritte dal Miur pertanto non hanno nessuna giustificazione. Sono numerosi i decreti di riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero e riconosciuti in Italia dal MIUR senza necessità di introdurre delle misure compensative e quindi ritenendo come sufficiente la frequentazione del solo master, proprio perché si tratta di un master **Ufficiale**, vale a dire che al suo interno prevede una formazione completa, non solo teorica ma anche pratica. Si allegano al presente ricorso alcuni di questi decreti di titoli acquisiti in Spagna (si è scelto di allegare i titoli spagnoli per la similitudine con il caso che qui ci occupa) senza che il

MIUR abbia richiesto misure compensative – **ALL. NUM 18.** . Probabilmente quello che è stata causa di possibile errore da parte del MIUR è il nominativo delle specializzazione, ECONOMIA E IMPRESA, ritenuta probabilmente poco compatibile con quella giuridica: si tratta invece di una specializzazione che rientra nell'ambito delle Scienze Sociali e Giuridiche, inoltre questo tipo di specializzazione è inscindibilmente connessa ad alcuni titoli di laurea, tra i quali è inclusa proprio la laurea in giurisprudenza (licenciado en derecho), ragion per cui, sulla base della normativa spagnola, si può accedere al master senza dover effettuare delle misure compensative se in possesso di una laurea in giurisprudenza. E' gioco forza ritenere che il percorso eseguito dal prof. La Valle non ha potuto essere carente di una formazione *didattico-pedagogica delle discipline giuridiche* proprio perché il titolo di laurea posseduto dal prof. La Valle, **è tra quelli corrispondenti alla specializzazione scelta**, risulta pertanto illegittima la misura compensativa richiesta dal MIUR. Per di più la classe per cui il prof. La Valle ha chiesto il riconoscimento in Italia è la 019 discipline Economiche-Giuridiche, quindi con la possibilità di poter insegnare anche Economia negli istituti italiani, ebbene, ritenere che un laureato in giurisprudenza debba effettuare delle misure compensative per delle carenze nelle materie giuridiche anziché in quelle economiche risulta veramente difficile crederlo. Sotto questo profilo sussiste anche una similitudine tra i due ordinamenti, quello italiano e quello spagnolo, nel senso che un'unica disciplina, quella «Economica-Giuridica» racchiude in sé differenti titoli di laurea per accedervi, quale la laurea in Economia e quella in Giurisprudenza cui corrisponde rispettivamente in Spagna il titolo di «*lincenciado en economía*» e quello di «*licenciado en derecho*». Queste due lauree sono perfettamente equiparabili sia in Italia che in Spagna per accedere al master e per poter insegnare. Pertanto sotto questo profilo, nessuna differenza sussiste tra i due ordinamenti per legittimare l'introduzione di misure compensative che risultano pertanto illegittime non solo per una ingiustificata disparità di trattamento tra i laureati in Economia e quelli in Giurisprudenza ma anche perché violano la normativa comunitaria relativa al pieno riconoscimento dei titoli acquisiti nei paesi facenti parte dell'Unione Europea .

D) **FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA.** Per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra illustrate e in considerazione della giurisprudenza menzionata, nel caso di specie, sussistono entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc.

Per quanto attiene al *fumus boni juris*, premesso che il prof. Biagio Antonio La Valle, già risulta essere inserito in graduatoria per il conferimento delle supplenze per gli anni 2014/2017, si ritiene che la “verosimiglianza dell’esistenza del diritto” all’aggiornamento della sua posizione nella graduatoria ad esaurimento, appaia provata, in quanto, risulta evidente che i D.M. menzionati, nelle parti in cui non permettono l’aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento per coloro che si trovano nelle stesse condizioni di quei docenti che erano stati inseriti appunto in dette graduatorie (alla luce di tutto quanto sopra esposto), risultino in contrasto con la normativa di rango primario, nazionale e comunitaria, nonché con la *ratio* delle stesse graduatorie.

Appare evidente il diritto del ricorrente all’aggiornamento/inserimento in graduatoria ad esaurimento in quanto destinatario di un riconoscimento normativo (art. 1 D.M. 2012 n. 53) che ha fatto salva la sua posizione. Anche l’illegittimità delle misure compensative imposte dal MIUR nel decreto di riconoscimento numero 475 del 2015 per quanto sopra indicato sono in modo evidente in contrasto con la Direttiva del Parlamento Europeo (36/2005) e del relativo decreto legislativo n. 206 del 2007.

Per quanto concerne il *periculum in mora* va considerato che, ove la presente istanza non venisse accolta, al ricorrente deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che la “graduatoria” di cui si discute ha valenza triennale, per gli anni scolastici 2014/2017, ai fini tanto delle assunzioni a tempo indeterminato che delle supplenze temporanee.

Nella presente vicenda, si deve pertanto correttamente ritenere che il *periculum in mora* sussista “*in re ipsa*” dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, all’odierno ricorrente gli verrebbe preclusa la possibilità di essere destinatario di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Inoltre, risulta di particolare rilevanza, ai fini della sussistenza del *periculum in mora*, soprattutto considerare che l’attuale “*Governo Renzi*”, con la preannunciata riforma “*Buona Scuola*”, ha previsto un **piano straordinario per l’assunzione in ruolo per il mese di settembre 2015, di più di 100 mila docenti da attingere anche dalle più volte citate graduatorie ad esaurimento**. Il disegno di legge (Il testo del progetto di legge porta il n. 2994 e la data di deposito è del 27 marzo 2015- **all.num.12**) per la realizzazione del piano straordinario diventerà legge a breve. L’art. 10 comma 2 lett. *b*) del disegno di legge, così come attualmente modificato, prevede che **il piano straordinario di assunzioni sia riservato per coloro che risultano iscritti alla data di entrata in vigore della legge nelle graduatorie ad esaurimento**. Inoltre, il comma 9 dell’art. 10 **prevede specificamente che coloro che non sciolgono la riserva**

connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015, sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni. Il comma 11 dell'art. 10 prevede inoltre che le graduatorie ad esaurimento continuino ad esplicare la loro efficacia per coloro che risultano essere ivi iscritti alla data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema scolastico. A ciò si aggiunga che il comma 17 del progetto di legge menzionato prevede la messa in bando, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed è requisito imprescindibile per la partecipazione al concorso il possesso del titolo di abilitazione. Risulta pertanto evidente il pregiudizio che l'odierno ricorrente subirebbe qualora non venisse inserito d'urgenza in graduatoria, considerati i tempi lunghi dell'accertamento del diritto del ricorrente in via ordinaria.

Tanto determinerebbe un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell'impossibilità di esprimere e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali. Si tratta, evidentemente, di un "danno" che va oltre al profilo strettamente economico.

Visto pertanto il piano straordinario di assunzioni che il legislatore sta realizzando in questi giorni e soprattutto in considerazione del contenuto del disegno di legge, si chiede che venga concessa l'invocata misura cautelare anche inaudita altera parte, in quanto l'odierno ricorrente, nel periodo intercorrente fra il deposito del presente ricorso e l'udienza per la discussione del provvedimento richiesto, potrebbe perdere la possibilità di rientrare nell'anzidetto piano straordinario di assunzioni in ragione dell'art. 10 commi 2 e 9 del disegno di legge sopra richiamato nonché per gli effetti di cui al comma 11 del medesimo articolo: ragion per cui si chiede in ogni caso che gli effetti conseguenti all'accoglimento del presente ricorso inizino a decorrere dalla data di deposito dello stesso. A riguardo, occorre anche evidenziare che, il ritardo della conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo da parte del MIUR (che, come precisato nella parte in premessa del presente atto, avrebbe dovuto concludersi al più tardi entro il 18/05/2015), non ha certamente contribuito affinché il presente ricorso potesse essere trattato con forme meno urgenti.

E) **SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.** Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza 12 luglio 2011 n. 11, ha risolto il conflitto di posizioni manifestato in giurisprudenza concernente il riparto di giurisdizione in materia della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano decidendo in favore della tesi della **giurisdizione del giudice ordinario.** Secondo l'Adunanza plenaria solo

in presenza di una *procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, vale la regola speciale e residuale della giurisdizione del giudice amministrativo* (art. 63, comma 4, del d.lgs. n.165 del 2001). Si tratta di ipotesi nelle quali, continua il Consiglio, *sussiste un bando, una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori.*

Diversamente, secondo il l'Adunanza Plenaria, *«in tale nozione di concorso non è compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n.165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (d.lgs. n.165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907 c.c..».*

Sempre sulla base di quanto affermato testualmente dall'Adunanza Plenaria: *«la trasformazione delle suddette graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento trova la sua ratio nella definizione di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente. Sotto l'aspetto sostanziale l'istituto delle graduatorie degli insegnanti – dal che consegue la questione dell'accertamento del diritto alla giusta collocazione in graduatoria - consiste nella formazione di un elenco periodicamente aggiornato, in assenza di ogni margine di discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli e la utilizzazione dei soggetti ai fini dell'assunzione è soltanto eventuale. Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per*

previsione normativa espressa (artt.401, 553 e 554 del d.lgs. n.297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli".

Va segnalata anche la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi nell'ambito di un regolamento di giurisdizione sollevato incidentalmente nel corso di un giudizio di merito pendente innanzi ad il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, con la sentenza n. 2011/3032.

Ad avviso della Corte di Cassazione *«la giurisdizione amministrativa...si applica - ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento... L'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa ad un determinato collocamento in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione».*

Per quanto concerne poi la natura dei Decreti Ministeriali attraverso i quali l'Amministrazione convenuta procede alla iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento delle graduatorie, attualmente con carattere triennale, per consolidata giurisprudenza, sia amministrativa che civile, si tratta di atti che: *«esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 cod. civ. Cassazione civile, sez. un. 08/02/2011 n. 3032; Cass. S.U. 10 novembre 2010 n. 22805; Consiglio di Stato, sez. VI, 11/01/2012, n. 113; Consiglio di Stato ad. plen., 12/07/2011, n. 11; Cassazione civile, sez. un., 10/11/2010, n. 22805».*

La giurisprudenza sopra indicata, oltre a far luce sulla competenza del Giudice del Lavoro in ordine al presente ricorso, fa luce anche sulla natura stessa dei Decreti Ministeriali, parificabili a determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato. Ne consegue, considerata la natura e la precaria efficacia normativa degli

stessi, che qualora venga ravvisato un contrasto o una disapplicazione dei decreti ministeriali rispetto a fonti di carattere primario, quali il D.lvo n. 206/07, che si ricorda, è attuativo della DIRETTIVA 2005/36/CE; la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 e/o con i principi di carattere costituzionale (artt. 3, 51, comma 1, e 97 della costituzione sopra richiamati), è giocoforza provvedere nel senso della disapplicazione degli stessi. In estrema sintesi quindi il contenuto dei decreti ministeriali non può rappresentare un motivo ostativo in forza del quale si nega il diritto di accesso in graduatoria ad esaurimento prestabilito dal legislatore con fonte di carattere primario: è solo con LEGGE che il legislatore può comprimere tale diritto.

Sulla base di quanto esposto, pertanto, il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, fa

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- **fissare** la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili
- **ordinare** all'Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro tempore, anche inaudita altera parte, di inserire "pleno iure" il Prof. Biagio Antonio LA VALLE nella Graduatoria Provinciale ad Esaurimento nella provincia di Alessandria, PREVIA PARZIALE DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO E/O INEFFICACIA del Decreto di Riconoscimento del titolo di abilitazione numero 475 del 2015 per quanto concerne le sole misure compensative, con decorrenza dal giorno della presentazione del presente ricorso o nel termine che il Tribunale voglia determinare, riconoscendogli il punteggio stabilito in considerazione della normativa vigente, e previa parziale disapplicazione dell'art. 1 del D.M. 2012 n. 53 nella parte in cui omette di riconoscere il diritto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche di coloro che nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1 avevano attivato procedure abilitanti all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea e conseguentemente del D.M. n. 235 del 2014 e/o D.M. n. 353 DEL 2014, e di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, nelle parti in cui non permettono l'AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO nella graduatoria ad esaurimento anche per coloro, come l'odierno ricorrente, ne hanno conseguito il diritto per effetto delle leggi in materia.

IN SUBORDINE

- **ordinare** all'Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro tempore, anche inaudita altera parte, di inserire "*pleno iure*" il Prof. Biagio Antonio LA VALLE nella Graduatoria Provinciale ad Esaurimento nella provincia di Alessandria, PREVIA PARZIALE DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO E/O INEFFICACIA del Decreto di Riconoscimento del titolo di abilitazione numero 475 del 2015 per quanto concerne le sole misure compensative, con decorrenza dal giorno della presentazione del presente ricorso o nel termine che il Tribunale voglia determinare, collocandolo in coda nella relativa graduatoria in attesa che l'amministrazione aggiorni la sua posizione in relazione al punteggio conseguito e previa parziale disapplicazione dell'art. 1 del D.M. 2012 n. 53 nella parte in cui omette di riconoscere il diritto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento anche di coloro che nei medesimi anni accademici previsti dal citato art. 1 avevano attivato procedure abilitanti all'insegnamento in uno Stato membro dell'Unione Europea e conseguentemente del D.M. n. 235 del 2014 e/o D.M. n. 353 DEL 2014, e di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, nelle parti in cui non permettono l'AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO nella graduatoria ad esaurimento anche per coloro, come l'odierno ricorrente, ne hanno conseguito il diritto per effetto delle leggi in materia.

IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA

- **ordinare** all'Amministrazione resistente, in persona del Ministro pro tempore, di inserire "*pleno iure*" il Prof. Biagio Antonio LA VALLE nella seconda fascia della Graduatoria di Circolo e d'Istituto della provincia di Alessandria conformemente ai requisiti di accesso stabiliti nel decreto num.326 del 03/06/2015, PREVIA PARZIALE DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO E/O INEFFICACIA del Decreto di Riconoscimento del titolo di abilitazione numero 475 del 2015 per quanto concerne le sole misure compensative, e di ogni di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.

Con riserva di articolare, a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto, i mezzi istruttori all'uopo necessari, si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria:


- 1) Copia conforme all'originale dell'omologazione titolo di laurea per il tramite del Ministero Spagnolo e copia della traduzione in italiano da parte del Consolato Spagnolo a Napoli e depositata al MIUR in data 28/11/2014
- 2) Copia dell'accREDITamento del titolo dell'omologazione unitamente al "master de secundaria" ai fini dell'abilitazione all'insegnamento da parte del Ministero Spagnolo e copia della traduzione in italiano da parte del Consolato Spagnolo a Napoli e depositata al MIUR in data 28/11/2014
- 3) Copia Decreto di Riconoscimento *sub condicione* del MIUR numero 475 del 2015
- 4) Copia pubblicazione Graduatorie ad Esaurimento definitive della Provincia di Alessandria per gli anni accademici 2014/2017 con allegata lista eventuali controinteressati relativa alla classe A019 – materie economico-giuridiche.
- 5) Copia pubblicazione Graduatorie definitive III fascia della Provincia di Alessandria per gli anni accademici 2014/2017 con allegata lista relativa alla classe A019 – materie economico-giuridiche.
- 6) Decreto di Riconoscimento del MIUR relativo al prof. (*omissis*).
- 7) Copia estratto pubblicazione Graduatorie ad Esaurimento definitive della Provincia di Pordenone per gli anni accademici 2014/2017 con allegata lista professori inclusi, dove è possibile rilevare la presenza del prof. (*omissis*).
- 8) Copia decreto ministeriale numero 235 del 2014
- 9) Copia decreto ministeriale numero 353 del 2014
- 10) Copia decreto ministeriale numero 375 del 2014
- 11) Copia decreto ministeriale numero 326 del 2015
- 12) Copia art. 10 di cui alla bozza disegno di legge n. 2994 presentato il 27/03/2015
- 13) Copia richiesta integrazioni Miur; prot. n.2132 del 12/03/2015
- 14) Copia integrazione documentale del 23/04/2015 a firma del prof. La Valle
- 15) Certificazione della UNIR del piano di studi del master
- 16) Orden ECI/3858/2007
- 17) Scheda titoli che danno accesso diretto al master in conformità R.D. 1834/2008
- 18) Decreti di riconoscimento relativi a percorsi analoghi del ricorrente
- 19) Autocertificazione della situazione reddituale

Con vittoria di spese della presente fase.

Salvo ogni altro diritto

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e il procedimento è esente in quanto il ricorrente ha un reddito familiare inferiore a € 32298,99 come da dichiarazione che si deposita.

Roma, 15 giugno 2015


Avv. Francesco Vannicelli

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procura a margine all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "pleno iure", nella graduatoria ad esaurimento della provincia di ALESSANDRIA valida per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale A019 – Discipline Economico Giuridiche.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento "pleno iure" del ricorrente potrebbero essere da questi superati in graduatoria.

RILEVATO CHE

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile «Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».

Considerato che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso.

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, «[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali

della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]».

Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il prof. Biagio Antonio La Valle.

Già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telex*, ai sensi dell'art. 151 *c.p.c.*;

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09 che si allegano);

anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che «[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un 'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 *c.p.c.* autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita

area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...] (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R)».

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze relative al personale della scuola. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

o digitando semplicemente sul motore di ricerca www.google.it: "notifica per pubblici proclami miur".

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE


la notificazione del ricorso:

- 1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito *internet* del MIUR
- 2) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante tradizionale consegna di copia dell'atto da notificare

Con osservanza.

Roma, 15 giugno 2015

Avv. Francesco Vannicelli



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

R.G. 878/2015

Il Giudice

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c.,

fissa udienza al 13.07.2015 ore 14.00 con termine sino al 3.7.2015 per la notifica.

Visto l'art. 151 c.p.c., autorizza il ricorrente a notificare, entro il suddetto termine, il ricorso ed il presente decreto ai docenti contro - interessati, nell'apposita area tematica, sui siti istituzionali *internet* del MIUR.

Alessandria, 23.06.2015

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Mainella

RELATA DI NOTIFICA

In data 29-06-2015¹⁰ sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico
Notifiche presso il Tribunale di Alessandria, a richiesta dell'Avv. Massimiliano Acerbo, ho
notificato i suesposti ricorso e decreto rimettendone copia conforme

1 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, UFFICIO X -
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del
Legale rappresentante *pro tempore*; Via Gentilini, 3 - 15121 - Alessandria (AL) a mani di:

Della signorina Sara Bianca
F. e con. consegna al
legale rappresentante.

Alessandria 29-06-2015

